SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 134**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1992, n. 578.

Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diunificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto in particolare l'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 il quale destina il 3% del contributo di cui alla legge 12 aprile 1982, n. 597 all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione e dal CEI, Comitato elettrotecnico italiano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 6 dicembre 1991, n. 447, recante il regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, che all'art. 6 stabilisce che l'erogazione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, deve avvenire secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che il contributo di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, debba essere determinato anche in relazione all'attività di predisposizione di normative tecniche svolte dagli enti federati all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione);

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, concernente il presente regolamento relativo a: «Criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione - UNI e al Comitato elettrotecnico italiano - CEI in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46»;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'attività di normazione di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) secondo programmi annuali da presentare entro il 31 dicembre dell'anno precedente e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di arrivo.

2. I programmi sono articolati nei seguenti capitoli e devono proporre i relativi preventivi di spesa: *a)* capitolo norme da pubblicare; *b)* capitolo studi prenormativi e progetti di norme; *c)* capitolo relativo a programmi di studi per la certificazione ai fini del miglioramento qualitativo della sicurezza. Altri capitoli aggiuntivi saranno consentiti nel rispetto del campo di applicazione della legge.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può procedere con cadenza semestrale alla revisione dei preventivi di spesa di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

1. L'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ed il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) potranno, in ciascun esercizio, ottenere una contribuzione complessiva non superiore alla quota loro spettante sulle disponibilità di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, costituente il versamento dell'INAIL. Tale contributo sarà ripartito sulla base del seguente computo:

a) per l'UNI sarà determinato in base al conto economico relativo all'anno precedente a quello di erogazione, con una maggiorazione del 10% in ragione degli enti allo stesso federati, diviso la somma totale dei conti economici dell'UNI maggiorato del 10% e del CEI;

b) per il CEI sarà determinato in base al conto economico relativo all'anno precedente a quello di erogazione diviso la somma totale dei conti economici dell'UNI maggiorato del 10% e del CEI.

2. Per la realizzazione dei programmi di cui all'art 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, predisposti sulla base di indicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà destinata una somma massima pari al 20% della ripartizione assegnata a ciascun ente in base ai criteri di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base della relazione semestrale sui lavori svolti, prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, verificata la rispondenza dell'attività svolta al programma approvato, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione stessa, provvede all'erogazione del contributo di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Detta erogazione può coprire i costi rendicontati nella relazione semestrale nella misura massima del 70% e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 1, salvo che per i programmi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, per i quali il contributo copre integralmente i costi sostenuti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere in ogni momento chiarimenti sull'andamento dei programmi e, a fronte di accertare inadempienze, predisporre i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiede all'UNI ed al CEI la trasmissione dei documenti contabili per la verifica dei costi di cui all'art 3, comma 1.

Art 4

1 Considerato che il decreto di attuazione del presente regolamento viene emanato in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il contributo relativo all'anno 1992, previsto dall'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n 46, determinato secondo i criteri di ripartizione di cui al precedente art. 2 è concesso anche in deroga a quanto disposto dal precedente art. 3, comma 1, purché finalizzato per l'attività derivante dalla diffusione agevolata della normativa di cui all'art 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46

2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve dagli enti normatori UNI e CEI, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, una relazione illustrativa della suddetta attività di diffusione, al fine di consentire la verifica di rispondenza dell'attività stessa alle finalità per le quali il contributo viene erogato

3. In caso di mancata ottemperanza agli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non provvede all'erogazione del contributo, secondo le procedure di cui all'art. 3, comma 1, previsto per il 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 11 maggio 1993
Registro n 5 Industria foglio n 371

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

La legge n 46 1990 reca «Norme per la sicurezza degli impianti» Per il testo dell'art 8 della legge n 46 1990 si veda in nota all'art 2

Il D P R n 447 1991 reca il «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n 46, in materia di sicurezza degli impianti Per il testo dell'art 6 del D P R n 447/1991 si veda in nota all'art 3

Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art 1

Si trascrive il testo dell'art 7 della legge n 46/1990

«Art 7 *(Installazione degli impianti)* 1 Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte

2 In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti

3 Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo»

Nota all'art 2

Si trascrive il testo dell'art 8 della legge n 46 1990

«Art 8 *(Finanziamento all'attività di normazione tecnica)* 1 Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'art 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI

2 La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nell'anno precedente, e iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti»

Per il testo dell'art 6, comma 1, del D P R n 447/1991 si veda nota all'art 3

Nota all'art 3

Si trascrive il testo dell'art 6 del D P R n 447/1991

«Art 6 *(Attività di normazione tecnica)* — 1 L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, . che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro»

93G0251

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 marzo 1993.

Emissione di un prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale fino all'importo di 10,5 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches di titoli quinquennali e titoli decennali, destinato in via prioritaria alla sostituzione di preesistenti prestiti emessi dalla Repubblica stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'articolo 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visti i propri decreti n. 351597 dell'8 luglio 1988 (*a*), n. 571189 del 19 ottobre 1989 (*b*), n. 352215 del 28 settembre 1988 (*c*), n. 321325 del 29 gennaio 1986 (*d*), n. 192242 del 3 marzo 1990 (*e*), n. 570039 del 16 gennaio 1989 e n. 193048 del 28 agosto 1990 (*f*), n. 348169 del 5 febbraio 1991 (*g*), debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono state disposte, rispettivamente, le seguenti emissioni: *a)* dollari USA 1 miliardo scadente nel 1993; *b)* dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1994; *c)* dollari USA 1 miliardo scadente nel 1995; *d)* dollari USA 150 milioni scadente nel 1996; *e)* dollari USA 1,5 miliardi scadente nel 1997; *f)* dollari USA 2 miliardi scadente nel 1999; *g)* dollari USA 2 miliardi scadente nel 2001;

Considerato che per i titoli di cui alle citate emissioni — tutti quotati al di sopra della pari in quanto fruttanti interessi superiori a quelli in atto espressi dal mercato — risulta conveniente procedere alla loro sostituzione con titoli di nuova emissione, sopportando un costo in linea capitale largamente compensato dai minori esborsi in conto interessi nell'arco di vita residua dei prestiti, il tutto con un sensibile miglioramento della liquidità del sistema e con il beneficio non secondario di un significativo allungamento della vita media del nostro debito estero;

Attesa l'esigenza di utilizzare al meglio tale opportunità offrendo sul mercato internazionale titoli del Tesoro italiano con facoltà per gli investitori di procedere al regolamento degli importi sottoscritti anche mediante la consegna di titoli in loro possesso afferenti ai prestiti specificati in premessa;

Considerato che la presente emissione concorre al raggiungimento del limite di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 501, solo per la parte non coperta dalla sostituzione dei titoli già in circolazione con quelli relativi alla emissione di cui al presente decreto;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come risulta modificato da ultimo con legge 23 dicembre 1992, n. 448, nonché dell'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il lancio di un prestito sul mercato internazionale fino all'importo massimo di 10,5 miliardi di dollari USA, articolato nella emissione di titoli quinquennali fino a dollari USA 6 miliardi e di titoli decennali fino a dollari USA 4,5 miliardi aventi entrambi le caratteristiche fissate al successivo art. 3.

Art. 2.

Il prestito di cui al presente decreto è destinato in via prioritaria alla sostituzione dei titoli relativi ai prestiti di cui ai decreti ministeriali in data 8 luglio 1988, 19 ottobre 1989, 28 settembre 1988, 29 gennaio 1986, 3 marzo 1990, 16 gennaio 1989, 28 agosto 1990 e 5 febbraio 1991 meglio specificati in premessa (operazioni di concambio) e, per la parte non coperta da tali operazioni di ristrutturazione, alle finalità di cui alla lettera *c)* del menzionato art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come risulta modificato dalla ripetuta legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Art. 3.

I titoli di cui al presente decreto hanno le seguenti caratteristiche:

a) titoli quinquennali:

ammontare nominale: fino a US$ 6 miliardi,

tasso d'interesse: da determinarsi con successivo decreto in relazione alle condizioni del mercato al momento del lancio del prestito:

scadenza: 15 maggio 1998;

data di pagamento: entro il 15 maggio 1993;

spese: US$ 165.000;

commissioni: 0,25%;

rimborso: alla pari;

pagamento prima rata interessi: 15 maggio 1994;

b) titoli decennali:

ammontare nominale: fino a US$ 4,5 miliardi;

tasso d'interesse da determinarsi con successivo decreto in relazione alle condizioni del mercato al momento del lancio del prestito;

scadenza: 15 maggio 2003;

data di pagamento: entro il 15 maggio 1993;

spese: US$ 165.000;

commissioni: 0,325%;

rimborso: alla pari;

pagamento prima rata interessi 15 maggio 1994.

Art. 4.

I sottoscrittori dei titoli rilasciati a fronte della presente emissione hanno la facoltà di regolare gli importi della sottoscrizione, oltre che in contanti, anche mediante la consegna di titoli in loro possesso afferenti ai precedenti prestiti sopra specificati I titoli verranno valutati ad un prezzo fissato dalla banca coordinatrice del concambio (previa consultazione con il Tesoro) alle ore nove antimeridiane (ora di Londra) di ogni giorno lavorativo durante il periodo in cui l'offerta di concambio rimane aperta.

Art. 5.

Per ogni titolo offerto in concambio in relazione alla presente emissione, il sottoscrittore riceverà un ammontare in contanti pari alla differenza tra il prezzo dei titoli afferenti ai precedenti prestiti sopra specificati, determinato secondo i criteri stabiliti al precedente art. 4, ed il prezzo di emissione dei nuovi titoli oggetto del concambio.

Art. 6.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza delle quali l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*

Art. 7.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dallo Stato

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che: *a)* il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, *b)* il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo; *c)* il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 8.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Morgan Stanley International (MSI) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

La stampa dei titoli sarà curata dalla MSI, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà alla MSI, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione *una tantum* dello 0,25 per cento dell'ammontare nominale del prestito relativamente ai titoli quinquennali, e dello 0,325 per cento relativamente a quelli decennali, nonché una commissione forfettaria di importo pari a US$ 330.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 9.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca

d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro, purché in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 10.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per ogni controversia tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole riguardante l'interpretazione del contratto di prestito relativo all'autorizzazione di cui al presente decreto, avrà giurisdizione esclusiva il tribunale amministrativo regionale del Lazio ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 11.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari a tasso fisso relativi al prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta. Dette operazioni potranno essere stipulate anche per durate inferiori a quella residua del prestito stesso

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto

Art. 12

Gli oneri netti gravanti sul corrente esercizio 1993 in conseguenza del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto o dell'eventuale operazione finanziaria di cui al precedente art. 11, valutati nell'importo complessivo di lire 160 miliardi, faranno carico sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1994 al 1998 per i titoli quinquennali e al 2003 per quelli decennali, faranno carico sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 26 marzo 1993

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 264

93A3302

DECRETO 3 aprile 1993

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 22 febbraio 1993, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato da ultimo dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 100205 in data 11 febbraio 1993, concernente l'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), per l'importo di nominali 500 milioni di ECU, al tasso di interesse del 10,30%, con inizio il 22 febbraio 1993 e scadenza 22 febbraio 1996, interamente assegnati;

Visto il proprio decreto n. 100324 in data 15 marzo 1993, concernente la riapertura della sottoscrizione dei suddetti certificati del Tesoro in ECU, per l'importo di 750 milioni di ECU;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 3 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 58.733 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una ulteriore riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU con godimento 22 febbraio 1993;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (CTE), con godimento 22 febbraio 1993, di cui alle premesse, per un ammontare nominale massimo di 750 milioni di ECU.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 8 aprile 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 15 aprile 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 22 febbraio 1993 al giorno del versamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione concertata del giorno 8 aprile 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto dell'11 febbraio 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 15 aprile 1993.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione concertata lira/ECU dei giorni 8 e 13 aprile 1993 rilevate con le modalità indicate nel citato decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992 rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 279

93A3295

DECRETO 22 aprile 1993.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° maggio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 63.689 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501, per sole lire 500 miliardi, in quanto con il 1° maggio sono scaduti CCT per lire 2.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di certificati di credito del Tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1993, è pari al 6,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo, e nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota,

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile,

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni,
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1993 e l'ultima il 1° maggio 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad um massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in

presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato,

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 maggio 1993 con due giorni di dietimi d'interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 3 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni sindacate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1993»

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 162.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129

93A3296

DECRETO 22 aprile 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di durata decennale, con godimento 1° marzo 1993, terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 63.689 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;

Visti i propri decreti 22 febbraio 1993 e 23 marzo 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali è stata disposta rispettivamente l'emissione della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 febbraio 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° marzo 1993/2003.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 93,85.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran

libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 3 maggio 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 3 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 5 maggio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantaquattro giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 5 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 5 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 114.995.000.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il direttore generale DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 126

93A3297

DECRETO 22 aprile 1993

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% con godimento 1° maggio 1993 e scadenza 1° maggio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 63.689 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore, i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 11,50% 1° maggio 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 maggio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 4 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 4 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750 000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996 faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 128

93A3298

DECRETO 22 aprile 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% con godimento 1° maggio 1993 e scadenza 1° maggio 1998.

IL DIRETTORE GENRALE DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1988, n. 500;

Vista la legge 23 dicembré 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993:

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966 n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti.

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni,

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 17 aprile 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 63 689 miliardi,

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993,

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50 - 1° maggio 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Visto l'art 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n 29;

Decreta:

Art 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionati nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° novembre ed il 1° maggio di ogni anno di durata del prestito

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei Buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1 dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° maggio 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in vesti di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1993. Nella stessa busta va inserita il modulo di partecipazione all asta dei B.T.P. 11,50% - 1° maggio 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 aprile 1993 non verranno prese in considerazione

Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione nella procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu elevato, costituiscono la meta dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art 11

L assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia

Art 12

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 maggio 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per tre giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° maggio 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore

Art. 13.

Il 4 maggio 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto

Art. 14

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

Art 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° maggio 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 4 maggio 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante nell'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il direttore generale: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 127

93A3299

DECRETO 6 maggio 1993.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° maggio 1993, seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare il comma 8 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 maggio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 73.386 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Visto il proprio decreto n. 100500 in data 22 aprile 1993, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, con godimento 1° maggio 1993, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° maggio 1993, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 1993 citato nelle premesse, per un ammontare massimo di L. 1.500 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 maggio 1993 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 maggio 1993, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° maggio 1993 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 100500 del 22 aprile 1993 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interesse relativi all'anno 1993, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, valutati in L. 97.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 22 aprile 1993, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 97,15 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 22 aprile 1993, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 maggio 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.

93A3300

DECRETO 27 maggio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 26 marzo 1993, relativo al prestito della Repubblica italiana di importo fino a 10,5 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches di titoli quinquennali e di titoli decennali, destinato in via prioritaria alla sostituzione dei preesistenti prestiti emessi dalla Repubblica stessa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 100377 del 26 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1993;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1993, n. 116;

Considerato che anche in relazione al tempo trascorso tra l'emanazione del decreto ministeriale e il lancio del prestito non è stato possibile inserire nel provvedimento determinati aspetti dell'operazione;

Attesa pertanto l'opportunità di precisare:

il periodo utile per l'esercizio del diritto di concambio;

la facoltà per il Tesoro di non effettuare alcuna operazione di concambio nel caso in cui le relative richieste insieme alla sottoscrizione di nuovi titoli, concernenti il prestito di durata decennale, siano di ammontare inferiore a 300 milioni di dollari USA;

la necessità che l'emissione del nuovo prestito avvenga esclusivamente mediante la consegna dei titoli relativi ai vecchi prestiti;

la data fino alla quale maturano gli interessi dei vecchi prestiti e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi sui nuovi titoli.

la determinazione del tasso di interesse per i titoli quinquennali e decennali, di cui all'art. 3 del citato decreto n. 100377 del 26 marzo 1993;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. Il diritto di concambio potrà essere esercitato entro e non oltre il 2 giugno 1993, e il regolamento del prestito articolato in titoli quinquennali e titoli decennali, dovrà avvenire entro il successivo 9 giugno 1993.

Limitatamente ai titoli di durata decennale il Tesoro si riserva la facoltà di non effettuare alcuna operazione di concambio qualora le relative richieste siano presentate per un ammontare inferiore a 300 milioni di dollari USA».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale citato in premessa è sostituito dal seguente:

«I sottoscrittori dei titoli rilasciati a fronte della presente emissione hanno la facoltà di regolare gli importi della sottoscrizione mediante la consegna di titoli in loro possesso afferenti ai precedenti prestiti sopra specificati. I titoli verranno valutati, ai fini di un aggiustamento in contanti, ad un prezzo fissato dalla banca coordinatrice del concambio (previa consultazione con il Tesoro) alle ore nove antimeridiane (ora di Londra) di ogni giorno lavorativo durante il periodo in cui l'offerta di concambio rimane aperta».

Art. 3.

Il tasso di interesse sui titoli quinquennali di ammontare nominale fino a 6000 milioni di dollari USA di cui alla lettera *a)* del decreto ministeriale citato in premessa è pari a 5,625%.

Art. 4.

Il tasso di interesse sui titoli decennali di ammontare nominale fino a 4.500 milioni di dollari USA di cui alla lettera *b)* del decreto ministeriale citato in premessa è pari a 6,625%.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A3303

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 giugno 1993.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione da Paesi terzi presso il porto di Taranto.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Ritenute valide le argomentazioni di origine economica-commerciale addotte dagli enti ed organizzazioni interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria a prodotti ittici congelati, venga consentita presso le strutture del porto di Taranto,

Considerato l'esito favorevole emerso a seguito di ispezioni svolte da funzionari della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità presso le strutture della società Taranpesca, presso la quale sono state installate infrastrutture e attrezzature sufficienti all'espletamento della visita sanitaria dei prodotti ittici allo stato congelato in importazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, fino al 31 luglio 1993, presso le strutture della società Taranpesca (Taranto) la visita sanitaria dei prodotti ittici allo stato di congelamento in importazione dai Paesi terzi.

2. La società Taranpesca garantisce il pubblico utilizzo delle strutture rese disponibili per la visita sanitaria di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Salvo ogni altra determinazione, l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario del porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3292

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 giugno 1993.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini in parola;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, proposto dagli interessati, inteso ad ottenere l'annullamento del citato decreto ministeriale 18 giugno 1992 nella parte in cui si esclude la vinificazione del «Soave Classico» alle aziende insediate al di fuori, ma pur nelle immediate vicinanze, del territorio della zona di produzione e vinificazione;

Considerate valide le motivazioni avanzate dai ricorrenti e pertanto ritenuti superati i presupposti per una costituzione in giudizio;

Ritenuto di dover apportare le apposite rettifiche al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernente modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975, 6 maggio 1976 e da ultimo con il decreto ministeriale 18 giugno 1992, è sostituito con il testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro: DIANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo al 15% del totale.

Art 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» — in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, San Martino, Mezzane, Roncà, Montecchia, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino B.A e segue la statale n. 11 fino alla località San Pietro Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia, da qui la delimitazione coincide con la statale n 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa, si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe, segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di Monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami, da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra, e, poi, la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135) Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella di Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e posegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art 5, è quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n 289 del 16 dicembre 1931) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle S Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal monte Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del monte Foscarino e del monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

I rimanenti quantitativi, di uve, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, saranno presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito al comma 5, l'intera produzione sarà declassata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della D.O.C. «Soave» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Soave» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%.

Le uve dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Soave» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Recioto di Soave» nonché di vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'Albo del «Soave».

La vinificazione del «Recioto di Soave» avviene dopo che le uve aventi le medesime caratteristiche richieste per il tipo designato «superiore», siano state sottoposte a leggero appassimento fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 13.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino «Soave» ed al 40% per il vino «Recioto di Soave».

Qualora la resa uva-vino del «Soave» superi le percentuali sopra indicate l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La tipologia «superiore» non può essere immessa al consumo in data anteriore al primo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

L'uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla D.O.C. «Soave», è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all'art. 3, vinificate nella stessa e, comunque, nell'ambito dei comuni, il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona medesima.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende interessate di consentire ai fini dell'impiego della specificazione «classico» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, e comunque all'interno della zona di produzione del vino «Soave», a condizione che in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Soave», nonché i relativi vini, possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino «Soave» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro;

odore: vinoso intenso e di fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino spumante «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco: 15 per mille.

Il vino spumante «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro, brillante;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 11,5% svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia tranquilla dei vini «Soave» provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini «Soave» con le menzioni aggiuntive «Superiore», «Recioto» e «Classico» è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini «Soave Superiore» e «Recioto di Soave», compresi quelli che utilizzano la specificazione «classico» sono immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio. Per detti contenitori è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto Soave» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A3271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la legge n. 341/1990: «Riforma degli ordinamenti didattici delle Università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la legge n. 245/1990: «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991: «Approvazione del piano di sviluppo delle Università per i triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1992, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93;

Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: Diplomi universitari e dell'art. 5.4: Diplomi universitari della facoltà di medicina e chirurgia e dell'art. 5.4.1: Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;

Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere:

la modifica statutaria relativa all'istituzione del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico intesa come trasformazione della scuola diretta a fini speciali e l'inserimento dell'articolato relativo;

la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico (approvato con decreto rettorale del 23 marzo 1990 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1990) con conseguente soppressione dell'art. 4.5.6 - Scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 4820 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del Consiglio universitario nazionale relativo alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge n. 9154/1989 n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 4.5.6 di cui al decreto rettorale del 23 marzo 1990, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 1990, relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico e la denominazione: «Scuola diretta a fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico» indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia — art. 4.1 del titolo 4 — si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.

Art. 2.

È inserito il seguente articolo unico 5.4.1 relativo all'istituzione del diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

Art. 5.4.1 (*Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico*).

A

1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire un'attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia e istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) microbiologia clinica;

b) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

c) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni eccetto il caso di studio di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il Consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

B

1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva della sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica,
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia,
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale,
biologia cellulare.
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre.

Area 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia,
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana:
biofisica

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica:
informatica applicata

II Anno - I semestre:

Area 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia,
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche,
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area A5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

A5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

A5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

A5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

B) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area B5. - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

B5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica.
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

B5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

B5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

B5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

C) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area C5. - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

C5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

C5.3. Corso integrato utilizzazione animale di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

C5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima fascia o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

C

1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Ancona, 9 aprile 1993

Il pro-rettore: PACETTI

93A3281

DECRETO RETTORALE 10 maggio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Università volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.22 con la soppressione dell'articolato relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, indirizzo in oncologia medica e l'inserimento dell'articolato relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, indirizzo in oncologia medica e in oncologia diagnostica anatomo-patologica e la trascrizione nello statuto medesimo dell'ordinamento relativo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 10252 del 21 marzo 1990 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 13 aprile 1991, favorevole all'inclusione dell'indirizzo di oncologia diagnostica anatomo-patologica nella scuola di specializzazionein oncologia con la variazione in sei unità del numero di posti per ciascun anno di corso;

Vista la nota ministeriale n. 2655 del 19 giugno 1991 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Viene soppresso l'articolato relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, indirizzo in oncologia medica riordinato in art. 3.4.22 e viene inserito l'articolato relativo alla scuola di specializzazione in oncologia indirizzi: oncologia medica e oncologia diagnostica anatomo-patologica.

Art. 3.4.22 *(Scuola di specializzazione in oncologia).* — 1. È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica.

La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia, indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

2. La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

3. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina.

4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia e all'indirizzo di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

5. La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri dell'anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

6. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori).

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto- e cito-patologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radio-isotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radio-isotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

7. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti o i dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico-applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgica oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

I Anno.

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	40
tecniche di indagine isto- e cito-patologiche	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	70
diagnostica per immagini	»	30

Oncologia clinica (ore 60).

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30

Monte ore elettivo ore 400.

II Anno

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica	»	20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	10
tecniche di indagine ultrastrutturale	»	5
istochimica patologica	»	15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica	»	50
tecnica e diagnostica endoscopica	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia	»	20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40

Oncologia clinica (ore 70)

endocrinologia oncologica	»	40
oncologia medica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400

II Anno - indirizzo oncologia medica.

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	ore	30
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50).

diagnostica isto- e cito-patologica	»	30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	20
diagnostica per immagini	»	20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori		40

Oncologia clinica (ore 210):

oncologia medica	ore	100
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia oncologica e terapia radio-isotopica	»	40
oncologia pediatrica	»	20
oncologia ematologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400

IV Anno - indirizzo di oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	20

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40).

diagnostica per immagini	»	20
diagnostica radio-isotopica	»	10
tecnica e diagnostica endoscopica	»	10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica	»	100
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radio-isotopica	»	40
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici)	»	20
terapia del dolore	»	20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo di oncologia diagnostica anatomo-patologica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare cinetica cellulare e metabolismo	ore	30
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 180):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori	ore	30
diagnostica isto- e cito-patologica	»	100
istochimica patologica	»	20
correlazioni anatomo-cliniche	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	50

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	30
diagnostica per immagini	»	20

Oncologia clinica (60):

oncologia medica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 250):

morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori	»	50
diagnostica isto- e cito-patologica	»	150
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	40
chirurgia oncologica	»	20

Monte ore elettivo. ore 400.

8. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e laboratori e ambulatori day-hospital:

laboratori dell'istituto anatomia e istologia patologica, di colture cellulari, radioisotopia, biblioteche dell'istituto anatomia e istologia patologica e di oncologia clinica. Ambulatori di oncologia clinica e di oncologia dell'unità sanitaria locale n. 12. Reparti di degenza: oncologia clinica e oncologia medica dell'unità sanitaria locale n. 12 dell'ospedale di Torrette, di clinica chirurgica e di medicina generale dell'ospedale Umberto I.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Ancona, 10 maggio 1993

Il rettore BOSSI

93A3282

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 5 marzo 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università dagli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Università degli studi di Parma l'istituzione del diploma universitario di scienze infermieristiche;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 88, capo IV, col conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli:

Art. 89.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE (finalità, organizzazione generale, norme di accesso).

1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia può essere istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le Università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica,

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 90 *(Ordinamento didattico)* — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri), ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di una anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste,

una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - 1° semestre:

AREA A. *Propedeutica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A 7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - 2° semestre:

AREA B. *Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche* (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

AREA C. *Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing* (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

1° semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3 Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale,
psicologia e pedagogia applicata

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali

2° semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica.

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8 Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale:

AREA D. *Infermieristica speciale* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria;

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica;

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV.

infermieristica clinica in area critica,
infermieristica clinica in igiene mentale,

D.6. Corso integrato di medicina sociale.

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale,
medicina del lavoro,
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

AREA E. *Infermieristica speciale pediatrica* (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura,
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile.

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

AREA F. *Infermieristica speciale ostetrica* (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

1° semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

2° semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 91. *(Organizzazione didattica - Verifiche di profilo - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, e quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 5 marzo 1993

Il rettore: OCCHIOCUPO

93A3307

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 maggio 1993.

Istituzione della facoltà di ingegneria nella sede decentrata di Como con il corso di laurea in ingegneria informatica.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, relativo al piano di sviluppo per l'Università per gli anni 1991-1993, che prevede all'art. 9 tra le nuove istituzioni la trasformazione del corso di laurea in ingegneria informatica a Como in facoltà di ingegneria;

Visto la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 22 aprile 1992, prot. n. 105;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 7 maggio 1992;

Visto le delibere del senato accademico in data 23 giugno 1992 e in data 20 aprile 1993;

Visto la delibera del consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1993,

Decreta:

Art. 1.

Presso il Politecnico di Milano, nella sede decentrata di Como, è istituita la facoltà di ingegneria di Como con il corso di laurea in ingegneria informatica.

Art. 2.

Ai fini di creare le condizioni per la costituzione degli organi accademici della predetta facoltà, il rettore del Politecnico di Milano, sentito il senato accademico e il consiglio di facoltà di ingegneria della sede di Milano, provvederà a definire il regolamento concernente le procedure di opzione del personale docente e ricercatore in servizio nella sede di Milano che passerà, unitamente al posto, a costituire la dotazione organica della nuova facoltà, in aggiunta ai posti già assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Politecnico di Milano con vincolo di destinazione alla sede di Como

Art. 3.

Una volta costituiti gli organi accademici della nuova facoltà, con successivo provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245, saranno dettati gli ordinamenti didattici del corso di laurea in ingegneria informatica di cui al precedente art. 1. Fino alla data di adozione del decreto rettorale recante gli ordinamenti del corso di laurea suddetto, si applicano a quest'ultimo gli ordinamenti del corso di laurea in ingegneria informatica, della sede di Como, attualmente funzionante presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 3 maggio 1993

Il rettore: MASSA

93A3280

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1993), **coordinato con la legge di conversione 27 maggio 1993, n. 162** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1993), **recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19». I DD.LL. n. 463/1992 e n. 19/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1993 e n. 73 del 29 marzo 1993).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti dei DD.LL. n. 463/1992 e n. 19/1993 (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.».

(a) La legge n. 298/1974 reca «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada». Si trascrive il testo del relativo art. 26, come sopra modificato:

«Art. 26 *(Esercizio abusivo dell'autotrasporto).* — Chiunque esercita l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dell'albo, è punito a norma dell'art. 348 del codice penale.

In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.

Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge».

Art. 2.

1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(a)***, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

(a) Il titolo III della citata legge n. 298/1974 [si veda la nota ***(a)*** dell'art. 1] reca norme sull'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 *(a)*, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di

contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 *(b)*, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 *(c)*, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

(a) L'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R n 56/1978 (Norme di esecuzione relative al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni) prevede che· «Non è ammessa la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298».

(b) Per il titolo della legge n. 298/1974 si veda la nota *(a)* all'art 1.

(c) Il D M 18 novembre 1982 approva le tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 13, come modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D M 28 ottobre 1988 (*G.U.* n. 263 del 9 novembre 1988)

«Art. 13 *(Contratti particolari)*. — Fino al 30 giugno 1989 se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicata

Quando il contratto particolare di trasporto è concluso direttamente tra il mittente e il vettore senza l'intervento dell'ausiliario — come individuato dall'art 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — gli sconti suddetti possono raggiungere la percentuale del 7 per cento.

Con successivo decreto tenuto conto degli accordi intervenuti fra le rappresentanze confederali dell'utenza e le associazioni degli autotrasportatori, esperite le procedure previste dalla legge 6 giugno 1974, n 298, a norma dell'art. 13 del D P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, verrà disciplinata la materia dei contratti particolari con effetto dal 1° gennaio 1988.

Le prestazioni globali per tonnellata-chilometro, secondo le classi di peso, si ricavano moltiplicando le percorrenze trimestrali per le classi di peso tariffario: 280-230-200-100-50.

La riduzione è subordinata alla stipulazione di contratti scritti, che possono comunque essere rinnovati. I contratti sono inviati all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia dove ha sede il vettore, entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

Per i contratti particolari stipulati con riferimento alle seguenti condizioni:

volume di traffico;
durata dei contratti;
produttività dei servizi;
aggregazione e qualificazione delle imprese

possono essere concordati maggiori sconti a seguito degli accordi economici collettivi previsti al precedente comma.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo, e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

Si riporta anche la tabella *E* annessa al decreto, richiamata dall'art. 13 sopratrascritto, come sostituita dall'art 2 del D M. 23 aprile 1987 (*G.U.* n. 98 del 29 aprile 1987):

«TABELLA *E*

RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE MINIME

Classi di peso	Tonnellate-km	Riduzione
280	300 000	5,25%
230	270 000	5,25%
200	240 000	5,25%
100	120 000	5,25%
50	60 000	5,25%»

Art. 4.

1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 *(a)*, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile *(b)* per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974 *(a)*, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, *tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere* la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile *(b)*.

(a) L'art. 1 della legge n. 298/1974, come modificato dell'art 1 del D.L 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n 132, è così formulato:

«Art 1 *(Istituzione dell'albo)*. — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto".

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie

I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

Per il titolo III di detta legge si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

(b) Gli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (fino all'art. 656), facenti parte del libro quarto (Dei procedimenti speciali), titolo I (Dei procedimenti sommari), trattano del procedimento di ingiunzione. Si trascrive il testo dell'art. 642 di detto codice:

«Art. 642 *(Esecuzione provvisoria)*. — Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482».

Art. 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 ***(a)***, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ***(b)***.

4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni ***(c)***.

5. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 ***(a)***.

(a) Il D.P.R. n. 1269/1971 reca «Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione». L'art. 21 di detto decreto era così formulato:

«Art. 21. — Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche nonché quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, ma alla sola autorizzazione del prefetto da rilasciare sentito il parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del comune, del comando dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F.

L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione di carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali, di cui all'art. 16, comma quarto, della legge.

Per l'esercizio degli impianti per usi industriali resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni».

(b) Il quarto comma dell'art. 16 del D.L. n. 745/1970 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) prevede che «L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione».

La misura dell'ammenda è stata poi elevata nel minimo a lire trecentomila e nel massimo a lire tre milioni per effetto dell'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modificazioni al sistema penale.

(c) Il D.L. n. 271/1957 reca «Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali».

Art. 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ***(a)***, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 ***(a)*** sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 ***(a)*** nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

(a) La legge n. 10/1991 reca «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». Si trascrive il testo del relativo art. 19, nonché dell'art. 34, comma 8:

«Art. 19 *(Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia)*. — 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile e terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore

industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.

5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programi di diagnosi energetica».

«Art. 34, comma 8. — L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni».

Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(b)***, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 *non si applicano.*

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 ***(a)***, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) La legge n. 450/1985 reca norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate.

(b) Per il titolo III della legge n. 298/1974 si veda la nota ***(a)*** all'art. 2.

Art. 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ***(a)***, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000.

(a) Il comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato, da ultimo, dal presente articolo, così recita: «Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire *25 mila* per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire *50 mila* per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentementedal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture o le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento».

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 ***(b)***.».

(a) Il testo dell'art. 4 della legge n. 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli). — 1. *L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.*

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'art. 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.

(b) Per il testo dell'art. 1 della legge n. 298/1974 si veda la nota *(a)* all'art. 4.

Art. 11.

1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988 ***(a)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.

2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

(a) Il D.M. 18 giugno 1988 approva la nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalità di applicazione. L'art. 20 delle «Modalità per l'applicazione della tariffa per il pagamento dei premi», annesse al decreto, è così formulato:

«Art. 20 *(Criteri di determinazione dell'oscillazione del tasso medio dopo i primi due anni di attività)*. — 1. Il tasso specifico aziendale è quello risultante dal rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione, o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico-economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali.

2. Gli operai-anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:

a) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a 10 nell'anno, si calcola la retribuzione media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;

b) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono inferiori a 10 nell'anno, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione assicurativa appartiene, quale risulta dal bilancio consuntivo dell'I.N.A.I.L., e si moltiplica detta retribuzione per trecento.

Nei casi in cui la posizione assicurativa è classificata a più voci di tariffa, la retribuzione media giornaliera è quella risultante dalla media aritmetica ponderata delle retribuzioni medie dei grandi gruppi a cui la posizione appartiene. Per la suddetta ponderazione si adottano le incidenze delle retribuzioni imponibili.

Gli operai-anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.

3. L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio ed il tasso specifico aziendale pari a:

a) 1/3, se gli operai-anno del periodo di cui al precedente comma primo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;

b) 1/2, se superano i 100 fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;

c) 2/3, se superano i 200 fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;

d) l'intera differenza, se superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

All'oscillazione di cui al comma precedente si aggiunge una ulteriore oscillazione pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero degli operai-anno del periodo.

Detta oscillazione è in concreto determinata come segue:

	Scarto % tra tasso specifico e tasso di tariffa		
Operai-anno	5%	10%	15%
fino a 100	oltre 50 fino a 60	oltre 60 fino a 70	oltre 70
da 101 a 200	oltre 40 fino a 50	oltre 50 fino a 60	oltre 60
da 201 a 500	oltre 30 fino a 40	oltre 40 fino a 50	oltre 50
oltre 500	oltre 25 fino a 30	oltre 30 fino a 35	oltre 35

4. Il datore di lavoro, qualora non sia stata applicata la riduzione massima del quindici per cento del tasso medio prevista dal precedente comma 3, può comunque ottenere, indipendentemente dal numero degli operai-anno, la riduzione nella predetta misura se nel periodo di cui al precedente comma 1 non si siano verificati infortuni o malattie professionali e siano state attuate le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. A tal fine il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento dell'I.N.A.I.L. di cui al successivo art. 21, deve inviare istanza — da spedire alla competente sede territoriale dell'I.N.A.I.L. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento — motivata con la specificazione delle effettive misure poste in atto ai fini della prevenzione infortuni e dell'igiene del lavoro. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento cui si riferisce l'istanza suddetta.

5. L'I.N.A.I.L., qualora risulti che nel periodo di cui al precedente comma 1 non siano state osservate da parte del datore di lavoro le norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica, indipendentemente dal numero degli operai-anno di cui al precedente comma 3, l'aumento del quindici per cento del tasso medio previsto dallo stesso comma. Il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere notificato al datore di lavoro nei modi, nei termini e con la decorrenza di cui al successivo art. 21.

6. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione, ai fini della valutazione complessiva degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragioni sociali, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro dal settore artigianale al settore industriale o viceversa».

Art. 12.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 ***(a)***, e dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ***(b)***, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(c)*, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993 *(d)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 *(e)*, come determinata per il medesimo anno con la tabella *C* della legge 31 dicembre 1991, n. 415 *(f)*.

(a) L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) prevede, in aggiunta al limite di spesa di cui all'art. 13 del D.L. n. 90/1990 [v. appresso la nota *(c)*], la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

(b) L'art. 9-*sexies*, comma 1, del D.L. n. 417/1991 (Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti) prevede, in aggiunta al limite di spesa di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 261/1990 (vedi sopra), la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1992.

(c) L'art. 13, comma 1, del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) fissa in lire 300 miliardi annui, per il biennio 1990-1991, la spesa per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci per conto terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile). Il comma 2 dello stesso articolo così prosegue: «Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto [v. il D.M. 26 luglio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1990, *n.d.r.*]».

(d) Il D.M. 16 gennaio 1993 ridetermina i criteri per la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'anno 1992.

(e) La legge n. 49/1987 reca la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(f) La tabella *C* annessa alla legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992) reca gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria. L'autorizzazione di spesa prevista in detta tabella in relazione alla legge n. 49/1987 è fissata in 820.000 milioni di lire.

Art. 14.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *(a)*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f*-bis) che effettuano trasporti di animali vivi.».

2. *Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* ***(a)****, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto.*

(a) Il D.Lgs. n. 285/1992 approva il nuovo codice della strada. Si trascrive il testo del relativo art. 10, come sopra modificato:

«Art. 10 *(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)*. — 1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di container, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

f-bis) *che effettuano trasporti di animali vivi.*

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli di cui al comma 3, lettera *d)*, quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza di oltre 20 cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento le misure massime stabilite dallo stesso articolo, con eccedenza anteriore e posteriore oppure soltanto posteriore, e i veicoli di cui al comma 3, lettera *e)*, quando non eccedano in altezza, con il container, di oltre 30 cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

— due assi: 20 t;

— tre assi: 33 t;

— quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

— quattro assi: 44 t;

— cinque o più assi: 56 t;

— cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia stradale; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia stradale potrà autorizzare l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, con le modalità stabilite dal regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi».

Art. 15.

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 *(a)*, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 *(b)*, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68 *(c)*.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Per il titolo della legge n. 298/1974 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(b) Per il contenuto dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 90/1990 si veda la nota *(c)* all'art. 13.

(c) La legge n. 68/1992 reca norme sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione del presente decreto.

«Art. 2. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93A3290

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 24 maggio 1993, n. 22.

Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508. Attuazione della direttiva n. 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE.

Ai presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario e a statuto speciale

Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Ai signori prefetti

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste

All'Istituto superiore di sanità

Ai commissari di Governo presso le regioni

Ai signori assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali

Ai presidi delle facoltà di medicina veterinaria

Alla FNOVI

Alla SIVEMP

All'Associazione nazionale produttori grassi e proteine animali - Assograssi

Alle associazioni nazionali conserviere ittici e delle tonnare

All'Unione nazionale commercio pelli grezze

All'ASSICA

All'Assalzoo

All'Associazione italiana operatori pelli grasse

All'Unione nazionale dell'avicoltura

Con decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, emanato in attuazione della direttiva numero 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, sono state stabilite le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce. Pertanto il decreto legislativo n. 508/1992 disciplina i rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano (art. 1) allo scopo di distruggere gli agenti patogeni eventualmente presenti mediante metodi in grado di eliminare ogni rischio.

Di conseguenza, considerando l'aspetto strettamente igienico-sanitario della materia trattata, il provvedimento nulla innova in materia di polizia veterinaria rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, prevedendo tuttavia una serie di norme per assicurare la eliminazione degli agenti patogeni dagli alimenti ottenuti dai materiali di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo n. 508/1992.

Il provvedimento definisce come rifiuti di origine animale le carcasse o parti di carcasse, i pesci e i prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto, o comunque destinati a fini diversi dal consumo umano sulla base dei controlli effettuati dai servizi veterinari competenti.

Inoltre lo stesso provvedimento disciplina in modo specifico le fasi della raccolta, del trasporto, del condizionamento e del trattamento dei rifiuti di origine animale allo scopo di eliminare eventuali agenti patogeni presenti.

Sono altresì compresi nel decreto legislativo tutti i sottoprodotti della lavorazione dei prodotti della pesca o dei molluschi, di cui ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 530 e 531, nonché i residui in genere delle attività di incubazione delle uova da cova, sgusciatura e produzione delle uova da consumo. Restano invece regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 i materiali di imballaggio costituiti da carta, cartone, fibre plastiche, metalli, ecc., ottenuti durante le predette lavorazioni.

In merito si precisa che la distruzione dei rifiuti risultanti dal processo produttivo può essere effettuata, oltre che in loco, anche attraverso convenzioni con stabilimenti a ciò autorizzati.

Occorre richiamare l'attenzione sugli stabilimenti per la produzione di «alimenti per animali familiari».

Tali alimenti possono essere prodotti con materiali a basso rischio solo presso stabilimenti di trasformazione a ciò abilitati. In altri termini, quando i materiali a basso rischio vengono utilizzati per la preparazione di mangimi per animali familiari (o prodotti farmaceutici o tecnici) l'impianto di trasformazione deve avere le caratteristiche fissate nel decreto legislativo n. 508/1992, all'art. 5, comma 8.

Per quanto concerne il processo di fabbricazione dei mangimi per animali familiari, il Ministro della sanità in base all'art. 6 del provvedimento, potrà stabilire, con decreto, i trattamenti cui debbono essere sottoposti i materiali a basso rischio.

Questa precisazione è necessaria in quanto per la produzione di mangimi per animali familiari non è richiesta l'osservanza delle disposizioni di cui agli allegati I e II, capitoli I e II, richieste per la lavorazione dei materiali in impianti di trasformazione a basso o ad alto rischio.

Ai fini del decreto, nella definizione di «stabilimento», sono compresi gli stabilimenti che producono alimenti per animali familiari soltanto quando negli stessi viene attuata la trasformazione in mangimi di rifiuti di origine animale a basso rischio; pertanto la normativa in questione non si applica ai mangimifici che producono mangimi composti impiegando mangimi semplici come la farina di carne o la farina di pesce.

Inoltre il decreto legislativo non è abrogativo della disposizione contenuta nell'art 4 della legge 15 febbraio 1963, n 281, e successive modifiche ed integrazioni, poiché le due norme perseguono finalità diverse. Infatti il decreto legislativo si prefigge la tutela della salute degli animali e dell'uomo dettando norme che tendono ad evitare la diffusione di agenti patogeni eventualmente veicolati da materiale di origine animale, mentre l'art. 4 della legge n. 281/1963 ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali e delle loro produzioni zootecniche attraverso il controllo della buona prassi della fabbricazione dei mangimi, aspetto quest'ultimo che ricade, come è noto, nella sfera di competenza del prefetto della provincia in cui è ubicato l'impianto

Appare inoltre opportuno precisare che la disciplina di cui alla legge n. 281/1963 non fa alcuna distinzione tra mangimi (alimenti per animali familiari) e mangimi destinati invece ad animali da reddito (farina di carne e di pesce).

Per facilitare la comprensione delle procedure previste per richiedere l'autorizzazione relativa al conseguimento del riconoscimento degli stabilimenti a basso rischio, di cui al punto 6 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 508/1992, è rilevante stabilire anche la destinazione finale che si intende dare al prodotto risultante dal processo di trattamento.

Infatti se i prodotti finali sono destinati all'alimentazione animale dovranno essere presentate domande finalizzate al conseguimento dell'autorizzazione a produrre mangimi a scopo di vendita o preparati per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo, secondo lo schema allegato.

La normativa prende in considerazione gli stabilimenti esistenti (che abbiano cioè ottenuta la concessione edilizia prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 508/1992) che trattano prodotti a basso e ad alto rischio per ottenere un prodotto finito. In effetti esiste anche tutta una serie di impianti che opera delle lavorazioni parziali predisponendo i materiali per le trasformazioni successive.

È il caso dei semilavorati ottenuti da scarti di macellazione raccolti ed eventualmente selezionati, macinati, miscelati e congelati, da inviare agli stabilimenti per la produzione di mangimi per animali familiari.

In questa categoria rientrano anche le pelerie ed altri impianti ove non si ottengono prodotti finiti ma cedono i semilavorati ad altri impianti per la successiva lavorazione.

È evidente che tali impianti devono essere in possesso delle strutture ed attrezzature necessarie per il tipo di lavorazione effettuata e che per questi semilavorati non è richiesto il rispetto delle caratteristiche microbiologiche di cui all'allegato II, cap. III, che saranno invece garantite sul prodotto finito dal successivo trasformatore.

Viceversa, gli impianti di trasformazione (colerie) che producono grassi colati, ciccioli e farine proteiche devono garantire le caratteristiche microbiologiche di cui all'allegato II, cap. III.

Non si considerano rientranti nella disciplina di cui al decreto legislativo le operazioni di ritiro dei prodotti di origine animale per i quali risulta superata la data di scadenza o per quelli che sono ritenuti non idonei per l'immissione in commercio anche a causa di difetti dei contenitori o di non regolare presentazione. Tali prodotti devono essere destinati alla distruzione o sottoposti ai trattamenti di cui al decreto legislativo n. 508/1992 solo se giudicati non idonei al consumo umano dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale competente per territorio

Le disposizioni del decreto legislativo n. 508/1992 non riguardano le pelli fresche o sottoposte a salatura destinate all'industria conciaria essendo questo settore regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, né le pelli trattate, incluso il cuoio e i cascami di pelli, il cui impiego nella preparazione di alimenti per animali risulta vietato dalla decisione della Commissione n. 91/516 del 9 settembre 1991, che vieta l'impiego negli alimenti composti per animali di tali prodotti.

Rientrano invece nella normativa gli stabilimenti ove vengono sottoposti a trasformazione le rifilature ed il carniccio derivante dalla scarnificazione delle pelli. Trattasi di prodotti che, se ottenuti da pelli scortate da certificazione veterinaria, rientrano tra i prodotti a basso rischio.

Ferme restando le norme che ne regolano l'impiego ad uso alimentare umano, tra i prodotti a basso rischio rientra anche il sangue raccolto presso i macelli purché ottenuto esclusivamente da animali sani e sia stato conservato in modo da evitarne il deterioramento

Per quanto concerne la raccolta, il trasporto ed il condizionamento dei materiali destinati agli impianti di trasformazione ad alto e basso rischio varranno le disposizioni di cui al decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'ambiente sulla base del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Con tale decreto verranno elencati anche i documenti che dovranno accompagnare la merce durante il trasporto

Con decreto del Ministero della sanità vengono inoltre riconosciuti i sistemi alternativi a quello indicato al punto 6, lettere *a)* e *c)* del cap. II dell'allegato II, per la trasformazione di materiali ad alto rischio.

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti previsto dall'art. 17 del provvedimento, si precisa che la domanda dovrà essere corredata da:

1) un certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente,

2) una planimetria dello stabilimento attuale riprodotta in scala preferibilmente da 1:200 oppure 1:500, dalla quale risulti evidente la caratteristica dei fabbricati, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, dei servizi generali (centrale termica, cabina di riduzione, forza motrice, ecc.), della rete idrica, degli scarichi e del relativo trattamento dei liquami prima dell'immissione nella rete fognante generale; qualora nello stabilimento siano effettuate anche altre lavorazioni, queste dovranno essere chiaramente indicate sulla planimetria segnalando i locali e i fabbricati nei quali le lavorazioni vengono effettuate;

3) una relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, corredata dallo schema di flusso per ogni singola lavorazione;

4) una relazione tecnico descrittiva nella quale siano indicati: il sistema di approvvigionamento idrico (fonti, consumi); il sistema di smaltimento degli eventuali rifiuti

solidi (tipologia, quantità, modo di smaltimento); il sistema di trattamento e di smaltimento dei rifiuti liquidi; i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera;

5) una copia autenticata dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasformazione dei sottoprodotti della macellazione rilasciata dalle autorità competenti;

6) una copia autenticata dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione rilasciata dalle autorità competenti;

7) un progetto dei lavori per l'adeguamento delle strutture esistenti a quanto prescritto all'allegato II, cap. I, in scala 1:100 o 1:200 opportunamente documentate e firmate da un tecnico del settore iscritto all'albo. Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnico-descrittiva che evidenzi le finalità degli interventi programmati.

Per i progetti di ristrutturazione per i quali è necessaria la concessione edilizia, nonché per i progetti di nuova costruzione, questi devono essere completi degli estremi di protocollo di presentazione all'ufficio comunale.

8) un programma dei lavori con l'indicazione della data di inizio e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi;

9) un parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale territorialmente competente sulla rispondenza dell'impianto e del progetto di adeguamento ai requisiti delle disposizioni previste dal citato decreto legislativo.

Le opere di adeguamento devono essere realizzate entro due anni dalla presentazione della domanda.

Richieste di deroga, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992, saranno esaminate di volta in volta.

Come previsto dal terzo comma dell'art. 17, gli stabilimenti possono continuare ad esercitare la propria attività nei termini e nei modi di cui sopra a condizione che i prodotti ottenuti dalla trasformazione risultino conformi ai requisiti indicati nell'allegato II, cap. III, del decreto legislativo in argomento e controllati conformemente a quanto indicato all'art. 9.

Al comma quarto dell'art. 17, vengono reiterate le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, che si applicano anche agli stabilimenti di trasformazione a basso rischio.

Il Ministero della sanità, a seguito della domanda di riconoscimento da parte degli interessati degli stabilimenti di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'art. 17 del decreto legislativo adotta il provvedimento di riconoscimento entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di comunicazione, da parte dell'interessato, della realizzazione del progetto di adeguamento.

Si precisa che il Ministero della sanità provvederà ad esprimere un parere di approvazione in merito al programma di adeguamento entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento dell'interessato se la domanda e la documentazione allegata sono state presentate nei termini e nei modi richiesti e le autorità sanitarie locali abbiano espresso parere favorevole; il Ministero della sanità, a seguito della comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere previste dal progetto di adeguamento, disporrà l'ispezione di verifica delle caratteristiche dell'impianto prima di rilasciare il numero di riconoscimento e l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 11.

Si pregano le SS.LL. di voler curare l'applicazione integrale delle norme contenute nel decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e dei relativi decreti interministeriali di attuazione.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione e di esatto adempimento.

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO

Tipo di mangime	Definizione	Destinazione della domanda
1) Alimenti per animali familiari costituiti da soli prodotti carnei, con o senza ossa, di qualunque specie animale, comprendenti o no additivi	Mangime semplice di origine animale	Prefetto della provincia competente (art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281).
2) Alimenti per animali familiari costituiti da prodotti carnei, con o senza ossa, con aggiunta di altri mangimi di origine vegetale e/o di sostanze organiche od inorganiche, comprendenti o no additivi	Mangime composto, completo o complementare	Prefetto della provincia competente (art 5 della legge 15 febbraio 1963, n 281).
3) Alimenti per animali familiari costituiti da prodotti carnei, con o senza ossa, con l'aggiunta, o meno, di altri mangimi di origine vegetale e/o di sostanze organiche od inorganiche comprendenti o no additivi, ma contenenti principi additivi	Mangime composto, completo o complementare, contenente integratori per mangimi	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n 281).
4) Farina di carne	Mangime semplice di origine animale	Prefetto della provincia competente (art 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 281).
5) Farina di carne ed ossa	Id.	Id
6) Farina di sangue	Id	Id.
7) Farina di ossa	Id.	Id.
8) Farina di piume idrolizzate	Id	Id.
9) Farina di pesce	Id.	Id.
10) Grassi animali	Id.	Id.

Le descrizioni dei prodotti di cui ai numeri da 4 a 10 sono riportate nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 31 marzo 1988.

Per quanto riguarda le modalità per la formulazione e l'inoltro della domanda deve farsi riferimento alla circolare per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 393/PI del 31 dicembre 1968.

Copia per conoscenza di tale domanda dovrà essere inoltrata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione II - Piazza Marconi - Palazzo Italia - Roma-Eur.

Il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sarà effettuato previo accertamento, da parte della commissione provinciale prevista dall'art. 4 della richiamata legge n. 281/1963 integrata con uno o più funzionari del Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alle disposizioni in materia.

93A3309

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 7 giugno 1993, n. 17.

Sorveglianza comunitaria all'importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Si fa seguito alla circolare n. 2/93 del 15 gennaio 1993 concernente il regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.

Ad integrazione della citata circolare si dispone quanto segue:

all'atto della presentazione del documento di sorveglianza deve essere allegata oltre all'originale, una fotocopia del contratto d'acquisto o della conferma di vendita: detta fotocopia sarà timbrata e vistata da questa Amministrazione ed allegata all'esemplare n. 2 del documento di sorveglianza di spettanza della dogana;

il cambiamento del luogo di sdoganamento, rispetto a quello citato sul titolo d'importazione, deve essere preventivamente comunicato al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale Import-Esport Divisione V;

nella casella 11 deve essere indicata a lettere la dizione prima scelta o seconda scelta; i motivi del declassamento di cui ai punti *a)* e *b)* della circolare Minfinanze n. 360 del 9 dicembre 1991 devono essere dichiarati dall'operatore con tutti i particolari necessari per consentire il riconoscimento fisico del materiale di seconda scelta al momento dello sdoganamento.

Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni
MARTUSCELLI

93A3341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Attuazione della direttiva n. 92/62/CEE del 2 luglio 1992 che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/311/CEE del Consiglio in relazione al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 18 luglio 1992 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 80 del 12 ottobre 1992.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 1° gennaio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 1° gennaio 1993 il termine a partire dal quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 25 D C.IV n. A012 del 28 gennaio 1993 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

93A3272

Attuazione della direttiva n. 92/97/CEE del 10 novembre 1992 che modifica la direttiva n. 70/157/CEE del Consiglio in relazione al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 371 del 19 dicembre 1992 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 15 del 22 febbraio 1993.

La direttiva in oggetto, fissa alla data del 1° luglio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 1° luglio 1993 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 90.C.IV n. A048 del 7 maggio 1993 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

93A3273

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Maria Pia Paci Testa», in Roma

Con decreto ministeriale 2 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1993, registro n. 26 Interno, foglio n. 122, la «Fondazione Maria Pia Paci», con sede in Roma, è stata autorizzata alle modifiche statutarie disposte in data 30 settembre 1992 dal consiglio direttivo dell'ente che, per l'effetto, assume la denominazione di «Fondazione Maria Pia Paci e Virgilio Testa».

93A3286

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 9 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 9 giugno 1993

Dollaro USA	1478,66
ECU	1772,91
Marco tedesco	906,49
Franco francese	269,44
Lira sterlina	2246,08
Fiorino olandese	808,14
Franco belga	44,11
Peseta spagnola	11,887
Corona danese	236,98
Lira irlandese	2210,15
Dracma greca	6.673
Escudo portoghese	9,582
Dollaro canadese	1151,78
Yen giapponese	13,921
Franco svizzero	1011,40
Scellino austriaco	128,81
Corona norvegese	214,44
Corona svedese	203,48
Marco finlandese	268,75
Dollaro australiano	991,00

93A3349

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1993, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 e risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1993 rispetto a maggio 1992 risulta pari a più 4,0 (quattrovirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1993 rispetto a maggio 1991 risulta pari a più 10,0 (diecivirgolazero).

93A3317

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano A.S.I. di Cagliari

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con proprio decreto n. 273/U del 16 novembre 1992, ha approvato la variante definitiva al piano A.S.I. di Cagliari, adottata con deliberazione del Comitato direttivo del consorzio n. 4113 del 2 luglio 1991 e n 4231 del 18 settembre 1992.

93A3274

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 27 maggio 1993 n. 1.13/2-599, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig. Stanislao Grgič, nato a Trieste il 9 marzo 1901, venne ridotto nella forma italiana di «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione alla moglie Ludmilla Tavcar ed alla figlia Elena, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 7 maggio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Igor Gregori, nato a Trieste il 28 giugno 1963, residente a Trieste, località Padriciano n 193, discendente in linea retta di secondo grado del sig Stanislao Grgič, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il provvedimento viene esteso ai figli Anja, nata a Trieste il 21 gennaio 1989 e Saša, nata a Trieste il 6 settembre 1992.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Gregori» assunto dalla moglie Tanja Vecchiet, nata a Trieste il 10 ottobre 1963.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Con decreto prefettizio datato 27 maggio 1993, n 1 13/2-610, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig Francesco Briscek, nato a Trieste il 27 settembre 1884, venne ridotto nella forma italiana di «Bresciani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n 898, e con estensione alla moglie Francesca Skerlavai ed alla figlia Danica, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 7 maggio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Danizza Bresciani, nata a Trieste il 26 luglio 1912, residente a Trieste, Villa Opicina, via del Ricreatorio n. 33, figlia di Francesco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Briscek» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n 114

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Con decreto prefettizio datato 27 maggio 1993, n 1 13 2-615, il decreto prefettizio con il quale il cognome del sig Giovanni Marz, nato a Trieste il 10 novembre 1894, venne ridotto nella forma italiana di «Marzari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n 898, e con estensione alla moglie Ortensia Ambrosioni ed ai figli Giorgio, Bruno e Stelio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 14 maggio 1993, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig Paolo Marzari, nato a Trieste il 26 novembre 1954, residente a Trieste, via Frà Pace da Vedano n. 4, figlio di Bruno e discendente in linea retta di secondo grado del sig Giovanni Marz, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Marz» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

93A3289

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro concernente: «Cambi giornalieri del 26 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 122 del 27 maggio 1993)

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 69, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto· «Cambi giornalieri del 26 *aprile* 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato», si legga: «Cambi giornalieri del 26 *maggio* 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato».

Nel testo del medesimo comunicato dove è scritto. «Cambi del giorno 26 *aprile* 1993», si legga. «Cambi del 26 *maggio* 1993»

93A3318

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la nomina del presidente dell'Osservatorio delle politiche comunitarie. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1993)

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che dove è scritto: «Nomina del presidente dell'Osservatorio delle politiche *comunitarie*», leggasi: «Nomina del presidente dell'Osservatorio delle politiche *regionali*».

93A3319

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300